

REGOLAMENTO (CEE) N. 635/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1990

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 448/90⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 588/90 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1990/1991 per il colza e il ravizzone e la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti, l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per questa campagna ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo e le misure connesse, in parti-

colare del regime dei quantitativi massimi garantiti, per la campagna 1990/1991 saranno conosciuti:

considerando che l'applicazione delle modalità di cui è il regolamento (CEE) n. 588/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione⁽⁸⁾ sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio⁽⁹⁾, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1990/1991 per il colza e il ravizzone sarà confermato e sostituito con decorrenza del 16 marzo 1990, per tener conto dei prezzi e della misure connesse per la campagna 1990/1991, e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per questa campagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
 (2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.
 (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
 (4) GU n. L 47 del 23. 2. 1990, pag. 8.
 (5) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
 (6) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.
 (7) GU n. L 59 dell'8. 3. 1990, pag. 39.

(8) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

(9) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

(10) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.